

DELIBERA n. 20/09/CIR

Definizione della controversia Villaricca / Telecom Italia S.p.A.

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 24 marzo 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n.173/07/CONS "Adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 22 novembre 2008 (prot. n. 79934/08/GU14), con la quale l'Avv. XXX, in nome e per conto del Sig. XXX, ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la nota del 4 febbraio 2009 (prot. n. 8801/09/DIT) con la quale la Direzione Tutela dei Consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 4 marzo 2009;

PRESO ATTO della mancata costituzione della parte istante nella suindicata udienza;

UDITA la società Telecom Italia S.p.A., come si evince dal verbale della suindicata udienza;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Risultanze istruttorie

Sulla base della documentazione acquisita agli atti, nonché nel corso dell'audizione tenutasi in data 4 marzo 2009 presso la Direzione Tutela dei Consumatori di questa Autorità, è risultato che:

il sig. XXX, intestatario dell'utenza telefonica: YYY, contestando le somme addebitate in bolletta dalla società Telecom Italia S.p.A. sotto la voce "spese di spedizione fattura", in quanto in contrasto con l'articolo 21, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972, recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*", ai sensi del quale "*le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo*", si è rivolto all'Autorità al fine di ottenere un intervento risolutorio della controversia insorta, chiedendo il rimborso degli importi versati nel periodo di riferimento *1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2008* per le spese di spedizione della fattura, previo accertamento dell'illegittimità dei relativi addebiti operati dalla società medesima. In particolare l'utente, nella propria istanza, richiamando la normativa di riferimento, ha rappresentato che le spese di spedizione della fattura rientrano nella normativa prevista dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ove è previsto al comma 1 che "*la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica*", e al comma 8 che: "*le spese di spedizione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo*". Tale normativa va integrata con il Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni n. 197 dell'8 maggio 1997, recante "*Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico*" ove è stabilito, all'articolo 8, che: "*la bolletta telefonica costituisce fattura*". Sulla base delle connessioni delle norme sopra menzionate e della sola interpretazione letterale possibile ai sensi dell'articolo 21, comma 8 del D.P.R. citato, non può avere altro significato letterale che quello di includere fra le spese di emissione- attuandosi quest'ultima con la spedizione- anche l'affrancatura, dovendo essa considerarsi quale spesa di emissione. Tanto premesso risulta evidente che l'addebito in fattura delle spese di spedizione, ancorché previsto nelle condizioni generali di abbonamento predisposte dalla società Telecom Italia S.p.A., costituisce un indebito arricchimento, comportante a favore del consumatore la restituzione di

quanto ingiustamente pagato, ed un comportamento illecito posto in essere in violazione del generale principio di buona fede sotteso ad ogni rapporto contrattuale.

- La società Telecom Italia S.p.A., in sede di udienza, ha evidenziato il recente orientamento della Corte di Cassazione III sezione Civile espresso nelle sentenze nn. 3532/09 e 3542/09, secondo cui lo scopo dell'articolo 21, comma 8, del DPR n.633/72 è quello di individuare in quale momento è stata effettuata la fatturazione. Secondo la suprema Corte, *“consegna o spedizione della fattura non costituiscono un segmento della fatturazione ma il momento fino al quale e prima del quale non si può considerare compiuta”*. Le spese di spedizione non rientrano quindi nel divieto stabilito dall'articolo 21. Pertanto, secondo tale orientamento, la consegna e la spedizione della fattura non possono essere ricondotte ai *“conseguenti adempimenti e formalità”* citati nella disposizione di cui all'articolo 21. La Cassazione ha chiarito che un conto solo *“le spese di emissione”* e *“le formalità”*, e altra cosa sono i costi di spedizione postale del documento. *“Le spese di spedizione della fattura, chiariscono i giudici - non rientrano nelle spese di emissione o nelle spese relative ad adempimenti e formalità conseguenti all'emissione della fattura stessa”*. In particolare, chiarisce la Corte, per *“spese di emissione”* si devono intendere gli oneri relativi all'elaborazione e alla stampa del documento. Le spese pagate dal cliente sono esattamente pari al costo sostenuto da Telecom Italia e pagato a Poste Italiane per il servizio di spedizione della bolletta telefonica presso il domicilio del cliente. In conclusione, alla luce di quanto esposto, la società Telecom Italia S.p.A., ha chiesto il rigetto dell'istanza, riportandosi alle argomentazioni precedentemente esposte.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame

In ordine al merito della controversia, va evidenziato che l'argomentazione difensiva addotta dalla società Telecom Italia S.p.A. va accolta alla luce del recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 3532 del 13 febbraio 2009 (III Sezione civile), ha stabilito che: *“nel riferimento che l'ottavo comma dell'articolo 21 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 fa alle spese di emissione della fattura non si possono comprendere quelle di spedizione. Emettere una fattura, infatti, non vuol dire spedirla, perché la spedizione è un'attività che segue e si aggiunge all'emissione: ciò è dimostrato dal fatto che l'attività di spedizione è solo eventuale, perché sostituisce la consegna a mano e può a sua volta essere sostituita dalla trasmissione via e-mail. Emissione e spedizione della fattura si debbono distinguere anche sotto il profilo dell'onere economico: le spese di emissione si correlano, in termini di*

impiego di tempo e di materiali, alla redazione per iscritto in duplice esemplare; alla particolare composizione tipografica; al collegamento con altri documenti. Anche i conseguenti adempimenti e formalità, cui pure allude la norma, si prestano ad essere identificati e lo sono nel dovere di conservare la fattura per dieci anni e di annotarle su apposito registro; nel collegamento al dovere dell'emittente di redigere le dichiarazioni mensili, trimestrali ed annuali per il competente ufficio I.V.A.; in quello di trascrivere il contenuto contabile della fattura nel libro giornale ed in altri adempimenti, tutti sanzionati dallo stesso decreto. Diverso è invece il caso delle spese per l'uso del servizio postale, che sono del tutto eventuali, sicché la spedizione non può essere nemmeno ricondotta alla formula "conseguenti adempimenti e formalità": solo questi ultimi sono infatti tipici ed obbligatori(...)".

La Corte di Cassazione, argomentando la sua articolata pronuncia, ha espresso il proprio orientamento in merito, avallato dai seguenti principi giuridici di ordine sistematico:

a) "il principio espresso dall'articolo 1196 cc, secondo cui le spese collegate al pagamento sono a carico del debitore;

b) il principio che emerge dall'articolo 1245 cc, per cui si debbono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento e con riferimento al contratto di compravendita dall'articolo 1465 cc. laddove precisa che le spese accessorie sono a carico del compratore, se non diversamente pattuito;

c) la considerazione che, per converso, le spese di emissione, cui l'articolo 21 ha inteso riferirsi, non sono omologhe a quelle precedenti, perché sono collegate non all'obbligo di pagamento del prezzo da parte di chi fruisce della prestazione, ma al compimento di operazioni disposte dalle norme fiscali".

VISTA la summenzionata sentenza 13 febbraio 2009, n. 3532 della Suprema Corte di Cassazione nella quale si stabilisce che il divieto di addebito a qualsiasi titolo delle spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità, previsto dall'articolo 21 della legge Iva (D.P.R. n. 633/1972), non riguarda le spese per la spedizione della fattura e che, quindi, le stesse spese di spedizione possono formare oggetto di addebito a carico degli utenti finali;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che la previsione contrattuale, contenuta nell'articolo 14, comma 6, delle condizioni generali di abbonamento di Telecom Italia S.p.A. secondo la quale "le spese postali di spedizione della fattura sono addebitate al cliente" trova applicazione in quanto non in contrasto con la predetta normativa;

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza presentata dal Sig. XXX in data 22 novembre 2008.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 24 marzo 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Stefano Mannoni

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola